

Assicurazione R.C. Auto

VHV //
ASSICURAZIONI

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: VHV Italia Assicurazioni S.p.A. – Italia – Iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 100030

Prodotto: “Assicurazione Auto VHV”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto per la copertura della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private. Inoltre, il prodotto prevede ulteriori garanzie accessorie a tutela dei danni al veicolo ed al conducente.



Che cosa è assicurato?

La Società tiene indenne l’Assicurato, quale responsabile civile di quanto questo sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese).

Sono assicurati:

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo o natante;
- ✓ Ricorso terzi da incendio: danni materiali provocati a terzi dall’incendio del veicolo o natante;
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione;
- ✓ Responsabilità civile per fatto di figli minori: danni causati dalla circolazione del veicolo a motore guidato, illecitamente, da figli minori;
- ✓ Autovetture adibite a scuola guida: danni causati all’allievo conducente in presenza di istruttore abilitato, **tranne che durante l’esame**;
- ✓ Danni a cose di terzi trasportati: su taxi, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus, su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.

SOMME ASSICURATE/ MASSIMALI

La Società risarcisce i danni a terzi fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 euro per i danni alla persona e di 1.300.000 euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie, di seguito elencate e descritte nel DIP aggiuntivo, qualora prestabili in base alla tipologia di veicolo assicurato:

- Incendio;
- Furto e rapina;
- Danni accidentali (Kasko), Danni da collisione (Mini Kasko) o Kasko in piedi;
- Urto con animali selvatici;
- Eventi atmosferici;
- Eventi socio-politici;
- Rottura cristalli;
- Altri rischi (Danni alla tappezzeria, Ripristino airbag, ecc.);
- Indennità recupero punti;
- Tutela legale;
- Infortuni del guidatore;
- Assistenza.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascensori e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l’Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascensori e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali limitazioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni di Assicurazione.

La Società ha il diritto di recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei seguenti casi:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! per autoveicoli scuola guida, se durante la guida dell’allievo non vi è al suo fianco un istruttore abilitato;
- ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
- ! nel caso di veicolo con targa prova, per circolazione non in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Inoltre, in polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo eventualmente previsti dalle singole garanzie.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per i veicoli a motore, l'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché nel territorio dei seguenti Stati: Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Regno Unito. L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione.
- ✓ **L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.**
- ✓ Per i natanti, L'assicurazione vale per il Mediterraneo, entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei. Per i natanti registrati all'estero e per i motori con certificato di uso straniero, l'assicurazione è valida nelle acque italiane per il periodo temporaneo di permanenza in Italia, come previsto dal Decreto Legislativo 86 del 2008. La compagnia di assicurazioni può esercitare il diritto di rivalsa per recuperare eventuali somme pagate ai danneggiati in caso di responsabilità civile, se eccezioni contrattuali le avrebbero permesso di ridurre o rifiutare il pagamento.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
- In caso di sinistro darne avviso scritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza.

In base alla tipologia del veicolo, puoi chiedere il frazionamento semestrale o quadriennale, con una maggiorazione del premio.

In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali o quadriennali stabilite.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha **validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio**, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto ha durata annuale o, su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione e si intende non a tacito rinnovo e cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. Al fine di consentire al Contraente di rinnovare il contratto con la Società o di stipulare un nuovo contratto con altra compagnia, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto di una nuova polizza, ma **non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto**.

Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.

Puoi recedere dal contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo, al netto delle quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

Se il contratto è stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Consumatore può esercitare il **diritto di ripensamento entro 14 giorni** dalla stipula, tramite raccomandata A/R o PEC, purché non sia avvenuto alcun sinistro. In tal caso, la Società rimborsa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il premio versato al netto delle imposte. Qualora la Polizza contenga posizioni assicurative vincolate a favore di un terzo, il recesso è valido solo previo consenso scritto del beneficiario vincolatario.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.